

LO SPORTELLO

Lo sportello per la promozione e supporto all'istituto dell'Amministratore di Sostegno, gestito dal Servizio Sociale dei Comuni, è rivolto ai cittadini dei Comuni dell' Ambito Territoriale Torre (Ambito Territoriale Torre (Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo).

Cosa offre:

- Attività di informazione e orientamento sulla figura dell' Amministratore di Sostegno.
- Consulenza, assistenza e supporto al cittadino e agli operatori prima e/o dopo la nomina dell' Amministratore di Sostegno per la presentazione di pratiche e nei rapporti con il Tribunale, coordinamento con i servizi territoriali, specialistici e del terzo settore.
- Raccolta, per conto del Servizio Sociale, delle domande per benefici economici previsti dalle norme regionali a favore degli Amministratori di Sostegno di persone residenti sul territorio regionale (intervento economico per equa indennità e rimborso oneri assicurativi).

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI, ORARI E SEDI

**Si riceve solo su appuntamento,
per prendere appuntamento chiamare
il numero 371/1660517
nei seguenti orari: lunedì e mercoledì
dalle ore 14.00 alle 16.00.**

Lo sportello è attivo:

- **Martedì dalle 14.00 alle 18.00**
c/o Polo dei Servizi di Tricesimo
Via dei Carpini, 1 - Tricesimo (Ud)
Tel. 0432/881475 da utilizzare SOLO
in orario di apertura di sportello.
Fax: 0432 309994
mail: sportelloads.tarcento@gmail.com



Comune di Tarcento

Ente gestore
del Servizio Sociale dei Comuni
Ambito Territoriale Torre

sportelloads.tarcento@gmail.com
Fax: 0432 309 994



Lo sportello è gestito da:

HATTIVA LAB
Soc. Coop. Via Porzùs, 62 - 33100 Udine
www.hattivalab.org

Servizio sostenuto da contributi
della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia (L.R. 19/2010)



AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

AMBITO
TORRE

sportello
di promozione
e supporto all'istituto
dell' Amministratore
di Sostegno
a tutela
delle persone fragili
e a sostegno
delle famiglie

COS'È l'Amministrazione di Sostegno?

L'Amministrazione di Sostegno è un istituto disciplinato dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 con lo scopo di tutelare le persone che si trovano, anche per un periodo limitato, o anche in misura parziale, nella difficoltà, o nell'impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi. È rivolto a persone che a causa di una menomazione fisica o psichica, di una situazione di infermità, non abbiano quell'autonomia che è necessaria per compiere le funzioni della vita quotidiana. La legge prevede che il Giudice Tutelare del Tribunale competente possa nominare un Amministratore di Sostegno per supportare la persona che si trova in difficoltà, affiancandola o sostituendola nel compimento di alcuni atti individuati dal Giudice stesso.

A CHI si rivolge?

A tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

CHI può richiedere la nomina?

Il beneficiario stesso, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i Servizi sanitari e i Servizi sociali, il tutore, il curatore e il Pubblico Ministero.

PERCHÉ fare

l'Amministratore di Sostegno?

Per realizzare, attraverso il proprio operato, il progetto di vita di coloro i quali non sono in grado di prendersi cura dei loro interessi. Un traguardo da prefiggersi, salvaguardando la dignità e la sovranità del beneficiario e, soprattutto, presidiando la sua capacità di agire.

QUALI GLI STRUMENTI ED I TEMPI PER L'ATTIVAZIONE?

La procedura per la nomina dell' Amministratore di Sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario. Il Giudice fissa un'udienza nella quale dovrà, ove possibile, sentire personalmente l'interessato ed una volta valutati i bisogni e le richieste dello stesso, emetterà il decreto di nomina. Punto di forza dell'istituto è la rapidità della procedura: la nomina dell'amministratore dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Possono essere nominati Amministratori di Sostegno il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado o colui il quale è stato designato dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono essere altresì nominate anche, in persona del legale rappresentante, le persone giuridiche pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni e gli operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo a condizione che non abbiano in carico il beneficiario, cioè non siano direttamente coinvolti nella cura dell'interessato stesso.

COSA FA L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'attività dell' Amministratore di Sostegno si modula in base alle necessità del singolo beneficiario: "un abito cucito su misura". Egli agisce non per la persona debole, ma CON la persona debole. Nel compimento degli atti affianca o sostituisce il beneficiario, in base alle disposizioni contenute nel decreto di nomina, quali ad esempio: sostegno nella gestione

di attività ordinarie, individuazione di collaboratori familiari o strutture residenziali, consenso informato, incombenze fiscali, di banca e ogni altro adempimento burocratico-amministrativo. Riferisce periodicamente al Giudice sul proprio operato. L' Amministratore di sostegno opera gratuitamente, tuttavia può chiedere al giudice l'assegnazione di una equa indennità.

QUALI SONO LE NUOVE MISURE A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO?

Dal 2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha previsto l'introduzione di nuovi benefici economici a favore degli Amministratori di Sostegno di persone residenti sul territorio regionale. Si tratta delle misure di seguito specificate:

- Un beneficio economico riconosciuto nel caso in cui il Giudice Tutelare assegni all'Amministratore di Sostegno un'equa indennità a fronte dell'attività svolta, e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato poiché troppo esiguo. La domanda va presentata dall'A.d.S. entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento a provvedimenti di assegnazione dell'equa indennità emessi nell'anno precedente;
 - La possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di Amministratore di sostegno. La domanda di rimborso va presentata dall'A.d.S. entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento agli importi versati nell'anno precedente.
- Le domande per l'assegnazione dei predetti benefici vanno presentate all'Ente gestore del Servizio Sociale, competente a trasmettere alla Regione le richieste di liquidazione.